



**DIREZIONE CENTRALE
CREDITO E BENEFICI
SOCIALI**

Roma, 20.06.05
Prot. 579

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Ai Dirigenti Generali Centrali

Ai Dirigenti Generali Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 1

Oggetto: Modifiche al regolamento dei mutui ipotecari edilizi ed ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della delibera di indirizzi del C.I.V. n. 246 del 11/11/2004, con Delibere n° 170 e n° 171 del 08/06/2005, ha approvato notevoli modifiche ed innovazioni ai criteri di concessione delle prestazioni creditizie sia riferite al tasso di interesse applicato sia relative alle motivazioni.

La riduzione dei tassi di interesse (per i piccoli prestiti TAE unico per le tre tipologie del 4%, per i prestiti pluriennali TAE del 3,20%) **diverrà operante dopo l'approvazione del provvedimento da parte dei Ministeri Vigilanti.**

Il vigente regolamento relativo ai **prestiti pluriennali**, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1565 del 5/12/200, risulta ora innovato particolarmente nei seguenti punti:

- 1) **abolizione del limite della quota cedibile** (attualmente fissato ad € 516,46) con il ripristino della facoltà dell'iscritto di impegnare il quinto integrale della retribuzione, come previsto dall'art. 5 del DPR 180/50;
- 2) **riduzione della percentuale di spesa** da documentare con fattura, rispetto al preventivo prodotto, **dal 20 al 10%**;
- 3) **introduzione del prestito per acquisto di autovettura per l'iscritto**;
- 4) **la abolizione della circostanza che l'immobile** oggetto di acquisto, di ristrutturazione o di opere di mantenimento **debba essere l'unico immobile** di proprietà su tutto il territorio nazionale. Pertanto è consentita l'erogazione del prestito, per

W:\Uff_Amm_Pers_Docente\Criteri di erogazione anno 2005-2.doc amartorelli

acquisto o ristrutturazione, a condizione che l'immobile già in proprietà non sia situato in comune distante meno di 50 Km. dal Comune di residenza nel quale si intende operare l'acquisto o l'intervento;

- 5) **introduzione del prestito quinquennale**, nei limiti della spesa da sostenere, **per l'acquisto da parte di iscritti ipovedenti, o anche loro familiari, dell'autovettura** necessaria per il trasporto degli ipodenti;
- 6) **erogazione del prestito**, anche in assenza di documentazione di spesa, agli iscritti per sostenere spese finalizzate alla cura e/o all'assistenza **nei casi di infermità croniche che comportino perdita di autosufficienza o nei casi di patologie degenerative** (es. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie mentali, ecc.) che abbiano colpito l'iscritto od un componente del suo nucleo familiare, ivi compresi i genitori dell'iscritto e/o del coniuge.
- 7) **Abolizione dei limiti d'importo erogabile nei casi di matrimonio** dell'iscritto o dei figli con elevazione della durata della prestazione da quinquennale a decennale.

Gli Organi dell'Istituto avevano già modificato il regolamento relativo alla erogazione dei **mutui ipotecari edilizi** con le Delibere n. 242 del 27 Aprile 2004 del Commissario Straordinario e con la Delibera del C.d.A. n. 37 del 14/10/2004. Con il nuovo provvedimento approvato dal C.d.A. sono state introdotte le seguenti ulteriori innovazioni:

- 1) **l'elevazione dell'importo finanziabile dall'80 al 90%** del valore di perizia dell'immobile (entro il limite massimo di cui all'art. 7 punto 1);
- 2) **l'elevazione del periodo massimo di rimborso delle rate**, rispettivamente a 30 anni per i mutui a tasso variabile e a 20 o 25 anni per i mutui a tasso fisso;
- 3) **l'erogazione di mutui edilizi ipotecari per l'esecuzione di opere di mantenimento o ristrutturazione** della casa anche fuori del comune di residenza purché destinata a prima abitazione;
- 4) **la facoltà per l'iscritto**, che abbia già contratto un mutuo ipotecario edilizio con Istituti Bancari per acquisto della prima abitazione, **di fruire di un mutuo erogato dall'Istituto per la estinzione di quello contratto con l'Istituto Bancario;**
- 5) **erogazione di mutuo ipotecario all'iscritto** che, ancorché titolare di altro alloggio, a seguito di separazione, ne sia rimasto privato, poiché assegnato dal Giudice nella disponibilità dell'ex coniuge o che, nel caso di separazione di fatto, **comprovi di non poter disporre dell'immobile** perché rimasto nella disponibilità dell'ex coniuge o comunque del precedente nucleo familiare. Quest'ultimo caso dovrà essere comprovato con documentazione attestante il cambio di residenza dell'iscritto in luogo diverso dall'abitazione del coniuge separato di fatto e l'avvenuta attivazione del giudizio di separazione;

- 6) Deroga ai limiti temporali previsti dall'art. 4 relativi alla certificazione della residenza nel caso di iscritto trasferito d'ufficio per motivi di servizio.

Le domande di prestito pluriennale e quelle di mutuo ipotecario edilizio non ancora definite, dovranno essere istruite e liquidate secondo i nuovi criteri.

Si allegano i nuovi regolamenti e si invitano le SS.LL. ad effettuare, presso le Amministrazioni iscritte, le OO.SS., i Patronati, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, ampia diffusione del contenuto delle modifiche apportate ai criteri erogativi delle prestazioni creditizie.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giovanni Franco MANCO)
F.to Dott. Giovanni Franco Manco

All.ti

**1-Nuovo Regolamento Prestiti
2-Nuovo Regolamento Mutui**